

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN SERVIZIO
UNITARIO DI MANUTENZIONE, DI CONNETTIVITÀ SATELLITARE
E TERRESTRE E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, NONCHÉ IL
SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA RETE RADAR METEOROLOGICA NAZIONALE (RRN) DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Codice Identificativo di Gara (CIG) 8621557DE5

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Siclari, in qualità di Vice Capo Dipartimento, di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 12 maggio 2020, giusta delega Decreto n. 45 di rep. del 13 gennaio 2021 per la carica domiciliata in Roma, via Ulpiano n. 11, di seguito per brevità “Dipartimento” o “Amministrazione” o “Committente”

e

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito anche “RTI”) costituito dalla società Leonardo Germany GmbH con sede in 41470 Neuss, Raiffeisenstrasse 10, Germania, Mandataria, e la società Leonardo S.p.a., Mandante, con sede legale in Roma (00195), Piazza Monte Grappa, 4, capitale sociale €. 2.543.861.738,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00401990585, P.I. n. 00881841001 rappresentato dal dott. Maurizio De Mitri, nella sua qualità di Amministratore (Geschäftsführer) della Mandataria capo gruppo Leonardo Germany GmbH in rappresentanza del RTI.

PREMESSO CHE

- a) il legislatore ha ravvisato la necessità di realizzare la rete radar meteorologica nazionale già nelle disposizioni contenute nel D.L. 180/98 che erano rivolte alle attività di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e al potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza;

- b) dopo l'evento di Soverato e con la successiva legge 365/00 e con la O.M. n.3134 del 10 maggio 2001, l'implementazione della Rete diventa operativa;
- c) a fronte della legge è stata indetta la Gara relativa alla fornitura di radar meteorologici doppler, pubblicata nella GURI n. 83 del 09/04/2002 e sulla GUCE n. S67 del 05/04/2002 e ripubblicata con modifiche sulla GURI n. 106 del 08/05/2002 e sulla GUCE n. S87 del 04/05/2002;
- d) alla gara - svolta con il metodo della Trattativa privata dopo che erano andati deserti due bandi europei - sono state invitate le Società Gematronik GmbH – Datamat S.p.A., oggi Leonardo Germany GmbH e Leonardo S.p.a., e tutte le altre società in grado di fornire quanto necessario all'Amministrazione;
- e) è stato stipulato il contratto n. 497 di rep. in data 30/6/2004 – che deve considerarsi vigente relativamente alla disciplina di erogazione delle forniture e servizi non espressamente regolate nel presente contratto - con il RTI costituito dalle Società Gematronik GmbH – Datamat S.p.A., ora RTI composto da Leonardo Germany GmbH e Leonardo S.p.A., che prevedeva la fornitura tutto incluso per 24 mesi di 6 radar e 2 Centri primari, con la possibilità di esercitare il diritto di opzione per ulteriori 8 sistemi radar e per ulteriori forniture o parti di esse alle medesime condizioni economiche contrattuali, attualizzati su base ISTAT, oltre alla manutenzione in garanzia degli stessi per il periodo di due anni, nonché la quotazione di un eventuale servizio di manutenzione post garanzia;
- f) nel corso della realizzazione del progetto, con successivi Atti aggiuntivi, sono stati più volte modificati i cronoprogrammi dei lavori, nonché del progetto complessivo, incrementata la fornitura di ulteriori radar, riallocati dei radar, omogeneizzati i periodi di post garanzia di ogni singolo lotto e aggiunto il servizio di manutenzione preventiva e correttiva. In particolare:
 - I. Il I Atto aggiuntivo n.563 di rep. del 21/11/2005 ha modificato parzialmente il cronoprogramma e la scadenza dei pagamenti;
 - II. Il II Atto aggiuntivo n.614 di rep. del 07/12/2006 ha aumentato la fornitura dei radar a 12 di cui 4 mobili e un sistema di

collegamento e acquisizione dei dati radar provenienti dalle Regioni e da altre Amministrazioni, quali ad esempio l'Enav e ha introdotto, inoltre, alcune modifiche alle norme di collaudo del Contratto;

- III. Il III Atto aggiuntivo n.991 di rep. del 25/06/2010 è stato stipulato per poter eseguire la variante della cabina elettrica in media tensione nel sito di Monte Lauro;
- IV. Il IV Atto aggiuntivo n. 1149 di rep. del 15/11/2011 ha previsto (i) la riallocazione dei siti di Monte Comune e di Ruffano dove, per motivi sopraggiunti e imprevisi, non è stato possibile installare i radar, (ii) la variante del sito di Monte Armidda, (iii) l'adeguamento architettuale e sistemistico all'upgrade tecnologico da singola polarizzazione a doppia polarizzazione per tutti i radar del Dipartimento (ex art. 20 del Contratto n.497 del 30 giugno 2004 - diritto di opzione) e (iv) per consentire l'operatività della rete che progressivamente è stata installata, nelle more del completamento dell'intera rete attraverso l'omogeneizzazione della durata della manutenzione post garanzia dei singoli apparati, ha, altresì, previsto la continuità operativa dei periodi di manutenzione post-garanzia e dei servizi di connettività tramite opportuni servizi di manutenzione preventiva e correttiva dalla scadenza della garanzia dei singoli lotti fino alla scadenza del periodo di garanzia dell'ultimo sistema radar installato e collaudato (servizi oggetto di ordinativi separati da parte del Dipartimento, con allegato piano dei corrispettivi e dei pagamenti per detto servizio);
- V. Il V Atto aggiuntivo n.1161 di rep. del 09/05/2012 ha previsto, a seguito di rilievo della Corte dei Conti all'art.3 del IV Atto aggiuntivo, la ridefinizione del suddetto articolo e dell'art.5 del IV Atto aggiuntivo, nonché ha ribadito la fornitura del servizio di manutenzione post-garanzia con allegato piano dei corrispettivi e dei pagamenti per detto servizio e ha definito il pagamento del

servizio di manutenzione post-garanzia in rate trimestrali per i Lotti B1-B2-B7;

- g) nel corso degli anni è stato affidato al RTI Leonardo Germany GmbH e Leonardo S.p.a., in virtù di quanto disposto nell'art. 6 dell'Atto aggiuntivo IV, il servizio annuale di manutenzione, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica, nonché il supporto alla gestione ordinaria e straordinaria della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile, in ragione del complesso di conoscenze tecniche e di esperienza, nonché dei diritti di esclusiva e privative industriali posseduti;
- h) anche in considerazione del palese stravolgimento dell'originaria tempistica relativa al piano di installazione dei radar sul territorio nazionale che stava alla base dei vari atti aggiuntivi, si ha l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio unitario e integrato di manutenzione preventiva/ordinaria e correttiva/straordinaria con riparazioni incluse, e di connettività satellitare e terrestre, della Rete Radar Meteorologica Nazionale, per l'anno 2021, con rapporto negoziale autonomo rispetto al sopracitato Atto aggiuntivo IV e meglio dettagliato, eventualmente prorogabile di volta in volta al suo scadere semestralmente o annualmente ove ne sorgano le condizioni di fatto e di legge, nel rispetto della normativa di settore e a discrezione del Dipartimento ;
- i) il servizio viene affidato ex art. 63 D.lgs. 50/2016, nonché avvalendosi dell'art. 2 comma 4 del D.L. n. 76/2020, alle medesime società Leonardo Germany GmbH e Leonardo S.p.a. costituenti il RTI per lo svolgimento delle attività *de quibus*, in forza del precedente contratto di fornitura;
- j) al riguardo, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con Linee guida n. 8 approvate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017, nonché per il rispetto del principio della massima partecipazione alle procedure di affidamento, si è accertata la non presenza sul mercato di ulteriori operatori economici in grado di erogare il servizio in argomento, mediante una "consultazione preliminare del mercato" ex art. 66 del D.Lgs. 50/2016;

- k) al fine di verificare la mancanza di soluzioni alternative ragionevoli come indicato nel parere sopracitato, dal giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 12.00 del 12 dicembre 2020 è stato, infatti, pubblicato sul sito del Dipartimento e sul sito del MIT, il documento di consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, relativo al servizio di consultazione preliminare di mercato del Servizio di manutenzione preventiva/ordinaria e correttiva/straordinaria della Rete Radar Meteorologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile;
- l) al fine di estendere maggiormente il campo di ricerca di eventuali soluzioni alternative, dal giorno 25 novembre 2020 alle ore 9:00, ora dell'Europa centrale, al giorno 12 dicembre 2020 compreso è stato reso disponibile, con l'identificativo 20201124-006786, l'avviso della suddetta consultazione nella banca dati TED (Tenders Electronic Daily) del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S), con rinvio alla documentazione scaricabile dal sito web dipartimentale;
- m) l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata una comunicazione del RTI Leonardo Germany GmbH – Leonardo Spa, con la quale il RTI ha voluto dichiarare che il servizio è attualmente fornito dalla stessa sulla base del contratto N. 497 e successivi A.A. e pertanto ipotizza il non sussistere dei presupposti per tale consultazione di mercato; in aggiunta ha confermato la capacità e interesse del RTI al prosieguo della fornitura del servizio già al momento reso, nonché la disponibilità a fornire le estensioni richieste in aggiunta ai livelli di servizio attualmente forniti secondo termini condizioni e modalità da concordarsi in sede negoziale con il Dipartimento;
- n) il Dipartimento ha chiesto, inoltre, a Consip se si potesse aderire alle iniziative Consip che contenessero servizi di connettività satellitare e terrestre quali il Contratto Quadro SPC-Connettività 2 (SPC-Conn) e l'Accordo Quadro S-RIPA 2 (S-RIPA);
- o) Consip ha comunicato che, nessuno dei due soddisfa le esigenze dell'Amministrazione, infatti né SPC-Conn, né S-RIPA prevedono la gestione e manutenzione di attrezzature (antenne, modem, etc.)

preesistenti, e che le attività di manutenzione sono declinate con modalità e SLA diversi;

- p) con determina a contrarre, Rep. 45 del 13 gennaio 2021, sussistendo le condizioni di cui art. 63, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è stato disposto di dare corso ad apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento al RTI del servizio in oggetto, tenuto conto, altresì, dell'art. 2, commi 3 e 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale per l'affidamento dei servizi sopra soglia comunitaria relativi o collegati ad infrastrutture per la sicurezza pubblica, ai quali risulta assimilabile il servizio in parola, le stazioni appaltanti *“operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto”*;
- q) nel predetto decreto Rep. 45 del 13 gennaio 2021, la Dott.ssa Maria Siclari, Vice Capo Dipartimento in base al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2020 – registrato dalla Corte dei conti il 5 giugno 2020, al n. 1235/2020 - è stata incaricata all'espletamento della procedura di che trattasi, nonché alla firma dei conseguenti atti;
- r) con il predetto decreto n. 45 del 13 gennaio 2021 sono stati nominati Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50, il Dott. Marco Porrega dell'Ufficio III - Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi e Direttore dell'Esecuzione contrattuale del servizio in parola il Dott. Gianfranco Vulpiani;
- s) per le motivazioni su esposte, il Dipartimento ha provveduto a trasmettere al RTI una Richiesta d'offerta, recante l'Allegato tecnico all'uopo

predisposto, per l'affidamento, per il periodo 16 febbraio 2021- 31 dicembre 2021, del servizio unitario di manutenzione, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica, nonché il supporto alla gestione ordinaria e straordinaria della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della Protezione civile, attesa la necessità di assicurare la continuità del servizio e la conseguente elevata efficienza della rete;

- t) in riscontro alla suddetta nota è stata trasmessa l'offerta del RTI;
- u) a seguito dell'esame dell'offerta, il Dipartimento ha ritenuto congruo l'onere per la fornitura dei servizi in parola, in quanto equivalente sia per il contenuto tecnico che per quello finanziario a quello dell'anno 2019 attualizzato all'ISTAT 2020;
- v) è stata acquisita sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) l'informativa antimafia liberatoria provvisoria di cui all'art. 3, comma 2 della Legge n. 120/2020, nei confronti di Leonardo Germany GmbH, con prot. N. PR_RMUTG_INGRESSO_0038007_20210201 e nei confronti di Leonardo S.p.A. con prot. N. PR_RMUTG_INGRESSO_0038046_20210201.

Volendosi ora procedere alla stipulazione del relativo contratto fra le parti sopra citate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- a) in forza di tutto quanto precede, il Dipartimento ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'affidamento del servizio in parola al RTI;
- b) l'RTI ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto (di seguito "Contratto"), ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, e ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- c) successivamente alla stipula da parte del Dipartimento, il RTI procederà

alla sottoscrizione del Contratto e il Dipartimento provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;

- d) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente:
8621557DE5
- e) l'RTI dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dal suo Allegato Tecnico "Appendice A" definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- f) il presente servizio è erogato nel rispetto dei livelli di servizio già previsti nei precedenti atti contrattuali, elevandone i livelli previsti per il servizio di Help desk, a parità di prezzo.
- g) il RTI espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le premesse di sopra, gli atti e i seguenti documenti materialmente allegati:

- Appendice A (Dettagli Tecnici)
- Appendice B (Piano dei Pagamenti), che verrà redatto successivamente alla stipula;
- Appendice C (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze DUVRI), che verrà redatto, eventualmente, successivamente alla stipula. In particolare, si evidenzia che al momento non si evincono sovrapposizioni spaziali delle lavorazioni pertanto i costi della sicurezza interferenziali sono pari a zero. Qualora cambino le condizioni dell'erogazione dei servizi verranno valutate le interferenze e i rispettivi costi.

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché la

l'offerta presentata dal RTI e firmata dal legale rappresentante, oltre al Patto di integrità.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

1. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
2. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
3. dal Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
4. dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
5. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
6. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
7. dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, (legge del diritto d'autore) con riferimento al software sviluppato ad hoc per il Dipartimento;
8. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
9. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
10. dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
11. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Il Dipartimento, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

Il Dipartimento, in caso di conclusione di buon esito della negoziazione, si deve intendere vincolato unicamente alla stipula del presente Contratto.

Sono designati quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 rispettivamente il Dott. Marco Porrega e il Dott. Gianfranco Vulpiani.

Il RTI si impegna a comunicare al Dipartimento, in sede di stipula, il nominativo del Responsabile Tecnico del Progetto relativo alle prestazioni previste dal presente Contratto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

L'eventuale sostituzione del Responsabile Tecnico del Progetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente Contratto l'affidamento del Servizio unitario e integrato di manutenzione preventiva/ordinaria e correttiva/straordinaria riparazioni incluse senza limiti di intervento, e di connettività satellitare e terrestre, della Rete Radar Meteorologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, compreso il monitoraggio del sistema centrale di acquisizione, elaborazione, visualizzazione, archiviazione e relativo supporto professionale di assistenza sistemistica, anche evolutiva, nonché la fornitura dei materiali ad essi correlati, come descritti nell'Appendice A che fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

La Rete Radar Meteorologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile (RRN) consta di 4 macro componenti come illustrato nell'Appendice A e il servizio in questione, ferma restando la sua necessaria unitaria erogazione e complessiva integrazione, può essere schematizzato nelle seguenti parti:

- Servizio di manutenzione preventiva/ordinaria e correttiva/straordinaria riparazioni incluse senza limitazione di interventi su tutte le 4 (quattro) macro componenti della RRN come da art. 5 e Appendice A;
- Servizio di connettività satellitare e terrestre come da art. 6 e Appendice A, paragrafo 3.1.2;

- Servizio di supporto professionale di assistenza sistemistica, all'occorrenza in sede, come da Appendice A.

Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell'Appendice A.

Il servizio deve essere svolto presso il Centro primario situato presso la sede del DPC, del Centro di back up presso la Fondazione CIMA, presso tutti i siti dove sono installati i radar in banda C e in banda X del DPC e presso le sedi regionali e/o di altre amministrazioni che partecipano con i loro radar al mosaico nazionale, come rappresentato schematicamente nell'Appendice A.

Il servizio dovrà avere natura continuativa dal punto di vista temporale ed esteso al territorio nazionale per assicurare il funzionamento della rete H24 fin da subito con standard qualitativi superiori o equivalenti a quello attuale e senza soluzione di continuità.

Si anticipa, sin in questa sede, che a fronte di sopravvenute esigenze, collegate funzionalmente al presente servizio, il servizio potrà includere anche delle nuove soluzioni tecnologiche per rendere l'intero sistema ancor più affidabile in situazioni di gravi e avverse condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda le telecomunicazioni e l'autosufficienza di ogni sito radar. Tali soluzioni tecnologiche potranno essere oggetto di negoziazione tecnica ed economica separata dal presente Contratto.

Gli interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili, derivanti da anomalie e/o rotture causate da eventi, anche eccezionali, saranno autorizzati secondo la *“Procedura operativa per le sostituzioni di parti guaste o difettose sui radar meteorologici del Dipartimento della protezione civile”* del Capo Dipartimento prot. DPC n.48542 del 02/10/2015.

Il DPC riserva una somma di € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) oltre IVA per far fronte con immediatezza agli interventi di manutenzione straordinaria correttiva, laddove sono previsti la fornitura delle parti consumabili o la sostituzione delle parti di ricambio ivi inclusi altri eventuali interventi eccezionali propedeutici e/o necessari all'erogazione delle dette forniture ovvero al corretto svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria correttiva, in accordo

alle indicazioni ed ai prezzi unitari indicati nella lista di pezzi e parti di scorta già congruiti allegati, che fanno riferimento solo ed esclusivamente alla Tabella 2 dell'Appendice A.

Sono a carico del RTI tutti gli oneri già previsti dall'Appendice A, quelli ad essa imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Inoltre, l'RTI è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di terzi, ivi compreso il personale del Dipartimento, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 3

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere al RTI, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero al ricorrere di altre condizioni di fatto e di legge, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo Decreto.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, il Dipartimento eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

Il Dipartimento si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento potrà imporre al RTI un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del

Contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso, il RTI non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal RTI se non è stata approvata dal Dipartimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del RTI, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4

DURATA CONTRATTUALE

Il presente Contratto spiegherà i suoi effetti, per il fornitore, dal 16.02.2021, in virtù dell'attivazione del servizio in via d'urgenza, come espresso di seguito, mentre nei confronti del Dipartimento esso rimarrà sospensivamente condizionato alla registrazione dello stesso presso i deputati organi di controllo.

Il contratto cesserà i suoi effetti al 31.12.2021, fermo restando l'obbligo del RTI a mantenere attive le prestazioni in garanzia, come evidenziato nelle condizioni generali di offerta. Resta salvo quanto previsto all'Art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. Semplificazioni poi convertito in legge 11.9.2020 n. 120 di cui il Dipartimento in questa sede manifesta facoltà di avvalersi al fine di garantire l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità.

Nel caso di esecuzione anticipata, la predetta durata decorrerà dalla data di presa in carico del servizio.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di proporre di volta in volta il proseguimento semestrale o annuale del rapporto al ricorrere delle condizioni di legge, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni, attualizzate ISTAT, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della fornitura del servizio.

Il Dipartimento, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica

certificata al RTI entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del Contratto, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del Contratto. In tal caso il RTI è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Dipartimento.

ARTICOLO 5

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA E PARTI DI RICAMBIO

Il RTI si obbliga a prestare tutte le garanzie e le azioni di manutenzione preventiva e correttiva, comprensive anche dell'acquisto, sostituzione ed installazione delle eventuali parti di ricambio necessarie per ripristinare l'ottimale funzionamento dell'intero sistema.

Oggetto del servizio di manutenzione preventiva e correttiva saranno tutte le componenti della RRN di cui all'Appendice A, secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente articolo e nella richiamata Appendice.

La manutenzione preventiva si esplicherà attraverso livelli diversi di intervento:

- Il primo livello, che dovrà essere eseguito con cadenza almeno mensile, non richiede l'arresto del sistema e consiste nel controllo remoto dei valori riportati dagli indicatori di sistema e dà luogo ad un rapporto di diagnostica del funzionamento dei componenti monitorati, ove si segnalano le eventuali anomalie riscontrate.
- Il secondo livello, che dovrà essere eseguito una sola volta per semestre, consiste in tre tipi di intervento, il primo dei quali comprende la verifica dello stato di calibrazione del sistema, l'esecuzione dei necessari allineamenti e tarature, nonché pulizie e manutenzione meccaniche; per ogni radar l'intervento dovrà essere svolto in non più di quattro giorni. Il secondo tipo di intervento sarà finalizzato alla manutenzione del gruppo antenna e comprende le azioni per la verifica del puntamento, la verifica di integrità dei percorsi in guida d'onda e le manutenzioni meccaniche

sui movimenti; per ogni radar l'intervento riguarderà il gruppo di asservimento e comprenderà la verifica delle prestazioni del servosistema e delle segnalazioni di allarme, nonché gli eventuali allineamenti. Per ogni radar l'intervento dovrà essere svolto in non più di due giorni, così come previsto dall'art. 5 del Contratto 497.

L'elenco dettagliato delle azioni da compiere durante gli interventi di manutenzione preventiva sopra citati è riportato nel capitolo 5 dell'Appendice A.

Per quanto riguarda in particolare il sistema di telecomunicazione la manutenzione preventiva dovrà prevedere il controllo periodico dei parametri vitali degli apparati di Rete delle stazioni, sia lato LAN che lato up/downlink satellitare/terrestre, descritte nell'Allegato A, nonché un piano per ciascuna installazione, dipendente dalle condizioni ambientali riscontrate nei siti previsti dalla fornitura per verificare la stabilità del gruppo dell'antenna satellitare.

Per quanto riguarda le opere civili la manutenzione preventiva ha lo scopo di mantenere in efficienza il sito radar secondo un piano di manutenzione preordinato. La manutenzione preventiva e straordinaria di strade, cavidotti e delle aree limitrofi circostanti, i disboscamenti, le cimature degli alberi, gli sfrondi e gli sfalci eventualmente necessari alla viabilità e alla corretta visibilità del radar è fornita su richiesta del Dipartimento e fatturata separatamente. Le strade, in coerenza con quanto precedentemente previsto dal precedente contratto n. 497 di rep. e relativi Atti aggiuntivi, dovranno essere rese accessibili al personale di manutenzione dell'RTI ed ai suoi normali mezzi di trasporto in qualsiasi condizione atmosferica inclusa presenza di neve. L'accesso ai siti per tutti gli interventi di manutenzione sarà infatti effettuato dal personale di manutenzione utilizzando normali mezzi di trasporto. Nel caso l'agibilità delle strade non sia stata garantita come prescritto e non sia possibile accedere al sito con i mezzi di trasporto di cui sopra, non si applicheranno le penali previste in caso di sfioramento della tempistica prevista. Sempre in tal caso, potranno essere concordati tra il RTI ed il Dipartimento noleggi di adeguati mezzi alternativi (trattori, mezzi cingolati, ecc.) per accedere comunque al sito. Tali noleggi, preventivamente autorizzati dal Dipartimento,

verranno rimborsati al RTI mediante presentazione di relativa fattura. Per tali fatturazioni così come per quelle per altre attività collaterali considerate necessarie e autorizzate dal Dipartimento onde consentire il corretto svolgimento del servizio di manutenzione, ma non espressamente contemplate, potrà essere utilizzato il budget aggiuntivo riservato per far fronte con immediatezza agli interventi di manutenzione straordinaria correttiva, come indicato all'Articolo 2.

Nel caso sia necessario accedere ad un sito con un elicottero messo a disposizione del Dipartimento, l'utilizzo di tale mezzo non potrà essere imposto al RTI e sarà possibile solo nel caso sia disponibile personale di manutenzione in possesso delle abilitazioni necessarie. Il Dipartimento dovrà comunque dare preventivamente esplicite evidenze delle coperture assicurative applicate al personale di manutenzione per questa tipologia di intervento che saranno oggetto di verifica ed approvazione da parte del RTI.

Per ogni intervento di manutenzione preventiva verrà redatto un rapporto di intervento dove è annotata ogni azione effettuata e dove saranno riportate le misure effettuate.

Il RTI predisporrà un Quaderno di Sistema, preferibilmente in formato elettronico, dove verrà annotata qualsiasi operazione effettuata (anche se di solo controllo) ed il risultato delle misure.

Le attività di manutenzione preventiva dovranno essere svolte rispettando il calendario che sarà stabilito tra le parti entro 15 giorni dall'inizio della decorrenza del presente contratto.

Gli interventi che richiedono la sospensione del servizio dovranno essere concordati con il Dipartimento e pianificati durante i periodi in cui non si verifichino rilevanti interferenze con l'utilizzo operativo del sistema.

Gli interventi di manutenzione correttiva hanno lo scopo di ripristinare la piena funzionalità dei sistemi indicati nell'Appendice A, sia della parte hardware che della parte software, a seguito del manifestarsi di un'avaria ad una qualsiasi unità componente di sistema.

Nell'ambito della manutenzione correttiva è compresa la sostituzione o la riparazione con pezzi di ricambio originali o la sostituzione completa

dell'elemento o sistema rotto e/o non funzionante con uno uguale o migliorativo il cui prezzo sia minore o uguale a €1000. Saranno a carico del DPC i costi delle sole parti di ricambio il cui prezzo è superiore a €1.000 indicati nella lista di pezzi e parti di scorta dell'Appendice A.

La manutenzione correttiva comprenderà, con le limitazioni di cui sopra, la riparazione o la sostituzione di moduli e componenti o di qualsiasi parte che non funzioni in maniera riproducibile o comunque evidente, in accordo con le specifiche di sistema.

Il RTI sarà tenuto a fornire un servizio di assistenza telefonica (help desk), dedicato alla risoluzione dei problemi che non siano necessariamente causati da difetti, inclusi gli errori dell'utente, le incomprensioni, le correzioni di dati o problemi di causa ignota. Questo tipo di supporto sarà considerato come un servizio dedicato all'utente e comprenderà il supporto all'uso del software. Il servizio includerà anche informazioni riguardanti nuove opzioni o migliorie messe a disposizione del sistema. Il servizio help desk dovrà essere attivo, nei giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle ore 18.30, attivo invece h24 per la componente di telecomunicazioni.

Per svolgere il supporto operativo il RTI sarà in grado di accedere da remoto alle varie componenti del sistema.

Si distinguono due livelli di servizio di assistenza telefonica:

Il primo livello di assistenza telefonica organizzerà un punto di primo contatto per tutte le richieste tecniche concernenti il sistema da mantenere. Esso tratta le richieste fatte attraverso uno di questi sistemi: telefono, email, PEC. L'ora della telefonata, dell'email, o della PEC, saranno considerati come riferimento iniziale per definire le tempistiche di assistenza. Il tempo di risposta del primo livello di assistenza telefonica non dovrà essere superiore a 3 ore lavorative, come previsto nel contratto 497.

Il primo livello di assistenza telefonica tenterà di risolvere il problema direttamente, controllando gli input e gli output del sistema e la correttezza dei settaggi. Se il problema non potrà essere risolto verrà trasferito al livello di assistenza di secondo livello. I report del problema saranno richiesti in forma scritta. Il secondo livello di assistenza telefonica fornirà il supporto operativo in caso di problemi concernenti l'amministrazione del sistema, l'ottimizzazione, la

calibrazione, e la comprensione degli aspetti più complessi. Quest'attività includerà l'esame dei file di configurazione, dei file di log e del debug in diretta. In caso di più richieste contemporanee, il tempo di ricezione e la classificazione dell'errore determinerà la priorità. Ogni problema riscontrato dovrà essere classificato in dipendenza dal suo impatto sull'operatività del sistema. La classificazione degli errori determinerà il periodo di correzione permesso: gli errori sono classificati come critici o secondari. Si definiscono critici gli errori di grave entità che non permettono l'utilizzo attivo del sistema, ovvero degradazioni significative delle prestazioni dei dati acquisiti, che rendono impossibile il loro utilizzo, ovvero ancora problemi che mettono a rischio la sicurezza del personale o delle apparecchiature. Si definiscono secondari gli errori che non hanno impatto significativo sull'operatività del sistema. Per evitare gli effetti di questo tipo di problemi potranno essere applicate soluzioni specifiche o utilizzo di speciali istruzioni. I problemi critici necessitano di un intervento rapido per correggere i malfunzionamenti: l'intervento del RTI dovrà essere concluso non oltre il secondo giorno lavorativo dalla data della richiesta di primo livello di assistenza telefonica. I problemi secondari non richiederanno un intervento immediato perché non precludono il funzionamento del sistema, come previsto nel contratto 497. La classificazione dell'errore sarà basata sulle osservazioni e gli accertamenti riguardo all'impatto dei problemi riscontrati sull'operatività e verrà concordata tra il RTI ed il Dipartimento. In caso di disaccordo sulla classificazione dell'errore sarà ritenuta valida la classificazione proposta dal Dipartimento. I termini e le condizioni di intervento e correzione saranno concordate tra il Dipartimento e il RTI di volta in volta. A decorrere dal momento in cui il RTI ritiene che le modifiche al sistema da parte dell'ATI abbiano dato esito positivo, se il Dipartimento non confermerà o non negherà il buon esito della soluzione proposta del problema entro quattordici giorni, l'intervento si considererà eseguito con successo. Qualora la risoluzione di un problema non risulti possibile da remoto, ma richieda un intervento diretto presso un sito e/o un centro nazionale, il Dipartimento lo richiederà al RTI via email o PEC attestando il ricevimento della richiesta di intervento, e sarà tenuta, in ogni caso, ad intervenire sul sito e/o sul centro nazionale non oltre le ore 9.00 del secondo giorno lavorativo seguente la segnalazione, come già previsto nel contratto 497.

Un tecnico del RTI contatterà immediatamente il personale tecnico del Dipartimento per ottenere informazioni dettagliate sull'avaria manifestatasi e pianificare l'intervento in maniera che lo stesso possa essere svolto in maniera mirata ed ottimale. L'intervento consisterà nella ricerca e nell'individuazione delle cause del malfunzionamento e nella sostituzione, preventivamente autorizzata dal Dipartimento, dei moduli o componenti principali in avaria. Non esiste alcun limite al numero di interventi di manutenzione correttiva. Si individuano tre livelli di manutenzione correttiva: la manutenzione di primo livello consiste nell'identificazione dei malfunzionamenti basata sugli indicatori di stato del sistema, verifica delle condizioni di corretta operatività, disponibilità dei servizi di base come energia elettrica, informazioni di interfaccia. Tali tipi di interventi non richiedono strumenti di test e di misura addizionali rispetto a quelli di cui il sistema è già dotato; la manutenzione di secondo livello consiste nella riparazione di componenti e nei controlli della qualità della manutenzione che richiedono strumenti di misura standard e procedure correttive come indicate nella documentazione del sistema o come appreso durante i corsi di manutenzione. Tali interventi vengono tipicamente eseguiti in situ; la manutenzione di terzo livello consiste nella riparazione di componenti e nei controlli della qualità della manutenzione che richiedono strumenti di misura speciali e competenze particolari maggiori di quelle richieste per la manutenzione di secondo livello.

A decorrere dalla richiesta via email e/o PEC del Dipartimento all'RTI di intervento presso un sito e/o un centro nazionale, ciascun intervento correttivo di secondo o terzo livello dovrà avere una durata non superiore a tre giorni lavorativi. La durata potrà estendersi ad un massimo di cinque giorni lavorativi nel caso si renda necessaria la sostituzione di un modulo o componente, come previsto nel contratto 497.

Per ogni intervento di manutenzione correttiva sarà redatto un apposito rapporto di intervento, ove annotare ogni azione effettuata e riportate le misure realizzate. Copia dei rapporti sarà disponibile in ogni Quaderno di Sistema.

A seguito di ogni intervento di manutenzione correttiva, lo specifico intervento sarà sottoposto a verifica.

Verrà nominato da parte del RTI entro tre giorni dalla stipula del presente contratto il Responsabile di tutte le attività di coordinamento della manutenzione,

che dovrà essere reperibile a numeri telefonici e/o email da comunicarsi contestualmente.

Il RTI si impegna nei confronti del Dipartimento ad utilizzare la propria strumentazione salvo, se necessario, utilizzare ciò che ha consegnato presso i centri nazionali, previo accordo con il Dipartimento.

ARTICOLO 6

SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SATELLITARE E TERRESTRE

Il Servizio di connettività satellitare e terrestre deve essere svolto presso tutte le sedi del DPC, del CIMA, presso tutti i siti dove sono installati i radar in banda C e X del DPC e presso tutti i siti regionali e/o di altre amministrazioni che partecipano con i loro radar al mosaico nazionale. Il servizio dovrà avere natura continuativa dal punto di vista temporale e territoriale per assicurare il funzionamento della rete H24. Si rappresenta la necessità che il servizio debba essere erogato fin da subito con standard qualitativi superiori o equivalenti a quello attuale e senza soluzione di continuità.

Il Servizio di connettività satellitare e terrestre comprende:

- a) connettività satellitare
- b) connettività terrestre
- c) gestione della rete di telecomunicazione tra tutte le componenti della RRN.

La connessione dei radar del DPC e dei Centri, primario e di backup, avviene via link satellitare per i radar in banda C. La connessione con i siti regionali e/o di altre amministrazioni e con i radar in banda X avviene mediante connessioni ADSL e/o fibra.

ARTICOLO 7

SERVIZIO DI SUPPORTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA

Il RTI assicura la fornitura di un servizio di assistenza sistemistica – pari a 1800 ore di figura di sistemista senior con almeno 10 anni di comprovata esperienza lavorativa del settore- presso il Centro nazionale di Roma. La fornitura prevede l'assistenza tecnica al personale operativo del Dipartimento per l'aggiornamento

delle configurazioni del sistema, di cui all'Appendice A, preposto alla gestione, acquisizione, elaborazione, visualizzazione, archiviazione e diffusione dei dati. La fornitura prevede altresì lo sviluppo di nuovi algoritmi e prodotti e l'integrazione con sorgenti di dati esterne. Le attività di assistenza sistemistica e sviluppo evolutivo saranno definite e concordate tra il Dipartimento e l'RTI, preliminarmente al loro avvio, su base almeno trimestrale o comunque fino ad esaurimento del monte ore disponibile. La pianificazione includerà, oltre alle ore di assistenza e sviluppo, le ore necessarie per la produzione della documentazione e per le attività di installazione, integrazione e test. Le attività di assistenza sistemistica e sviluppo potranno includere aggiornamenti a nuove release software dei prodotti già forniti in licenza d'uso. In questo caso le ore erogate saranno relative alla loro installazione e messa in esercizio.

ARTICOLO 8

VERIFICA DI CORRETTA ESECUZIONE

Il contratto, in tutti i suoi servizi espressi all'art. 2, sarà oggetto di verifica che comproverà la regolare esecuzione dei servizi erogati, certificando che l'oggetto contrattuale è stato correttamente eseguito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in piena aderenza a quanto stabilito dall'art. 102 D.lgs. 50/2016, che deve intendersi in questa sede integralmente riportato, nonché in sede di documentazione tecnica che potrebbe subire, ai fini del miglior dettaglio delle verifiche, una ulteriore specificazione, previa espressa motivazione da parte del Committente, comunque perfezionatasi antecedentemente all'avvio delle attività di verifica e che avrà valenza disciplinatoria.

La verifica avverrà a cadenza trimestrale, entro 10 (dieci) giorni successivi al trimestre di riferimento di erogazione dei relativi servizi.

Tali verifiche attesteranno la corretta esecuzione, constatando, in particolare, il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel presente contratto, nonché nella documentazione tecnica .

La verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto -

in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nella documentazione tecnica.

La Committente rilascerà relativo certificato, qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento al periodo temporale di erogazione di riferimento.

Conclusa positivamente la verifica di conformità, contestualmente l'Amministrazione Contraente, nella persona del RUP e del Direttore Esecuzione, rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Nel caso in cui durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, potrà essere emesso un rilievo o qualora venissero rilevate anomalie in ragione dei tempi di ripristino previsti potrà essere contestata una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

Il RTI dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati. In tale ipotesi la verifica verrà ripetuta. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico del RTI.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La Committente, nel caso di particolari condizioni e/o caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 9

DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE E GESTIONE

Il RTI è tenuto a fornire al Dipartimento il codice sorgente e la relativa documentazione del software eventualmente sviluppato ad-hoc in connessione al presente contratto secondo le modalità del successivo art. 18.

ARTICOLO 10

PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETA'

La disciplina di cui al presente articolo varrà per le società costituenti l'RTI, in quanto applicabile, ed in particolare per il personale impiegato dalla società italiana costituente il RTI, di cui al precedente art. 2.

Le società costituenti il RTI sono obbligate ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Le società costituenti il RTI si obbligano, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano le società costituenti il RTI anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Per le prestazioni richieste, il RTI si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e sue appendici.

È a carico del RTI l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso

adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Dipartimento, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Dipartimento da qualsivoglia onere e responsabilità.

In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il Dipartimento, previa comunicazione al RTI delle inadempienze denunciate dalle competenti Autorità, potrà sospendere l'emissione del mandato di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dalle Autorità stesse. Per detta sospensione il RTI non potrà proporre eccezioni al Dipartimento, né pretendere alcun risarcimento.

Il RTI riconosce al Dipartimento la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fossero ritenute dal Dipartimento stesso non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto e contenere motivazioni oggettive che ne dimostrino la permanente non idoneità. In tal caso il RTI si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento e a garantire la continuità del *team* di lavoro.

In considerazione di quanto precede, il Responsabile Tecnico del Progetto di cui al precedente art.1, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno del RTI ovvero nell'ambito dei rapporti tra il RTI e il Dipartimento, in virtù del presente Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Dipartimento ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Dipartimento iii) inserite nell'organizzazione del Dipartimento.

Il Dipartimento si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile Tecnico del Progetto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

Il RTI si impegna inoltre a garantire al Dipartimento che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale, si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico del Dipartimento nell'ambito della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Dipartimento.

ARTICOLO 11

PENALI

Con riferimento al servizio di manutenzione preventiva, di cui all'art. 5, il Dipartimento si riserva di applicare:

Una penale pari a euro 800,00 (ottocento/00) per ogni 15 (quindici) giorni di ritardo con riferimento alla manutenzione di primo livello;

Una penale pari a euro 800,00 (ottocento/00) per ogni 30 (trenta) giorni di ritardo con riferimento alla manutenzione di secondo livello;

Una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo con riferimento al termine di intervento per ogni singolo radar.

Con riferimento al servizio help desk, di cui all'art. 5, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di inattività del servizio.

Con riferimento al primo livello di assistenza telefonica, di cui all'art. 5, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora lavorativo di ritardo nel tempo di risposta.

Con riferimento al servizio di manutenzione correttiva, di cui all'art. 5, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ripristino previsti per ogni singolo radar e/o centro nazionale.

In relazione ai livelli di servizio richiesti al capitolo 6 - Criteri per la valutazione dell'efficienza dei servizi TLC e sviluppo sistemistico -, dell'appendice A, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari a euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di una tantum per il mese di riferimento di servizio, laddove non venga garantita un'efficienza media, nel mese di servizio, pari ad almeno il 97%.

In considerazione dell'essenzialità del servizio nonché delle medesime prestazioni già erogate in forza del contratto N. 497 di rep. e successivi atti aggiuntivi, il Dipartimento si riserva, comunque, di applicare a codesto RTI le penali già previste da detto contratto e che qui devono intendersi come integralmente riportate e accettate, se non disciplinate dal presente contratto.

In ogni altro caso, in presenza di accertato inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del RTI, per cause ad esso imputabili, verrà applicata una penale debitamente calcolata, e comunque fino alla possibile concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale.

Resta salva la facoltà di questa Amministrazione di risolvere, ipso iure, il presente Contratto in caso di grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni dedotte in Contratto, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

Le penali verranno applicate allo scadere di ogni periodo previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte del RTI e da questo comunicate al Dipartimento nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione.

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 12: "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte al RTI raggiunga il 10% di tale corrispettivo, il Dipartimento avrà la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni diretti.

Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Dipartimento si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo deve intendersi applicabile l'art. 113 bis comma 4 D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12

CORRISPETTIVO

L'ammontare complessivo del presente Contratto è pari ad Euro 3.362.683,51 (tre milioni trecentosessantadue mila seicentoottantatre/51 euro), oltre IVA. È previsto inoltre massimale forfettario di Euro 170.000,00 (Centosettantamila/00) a copertura di eventuali spese per parti di ricambio e parti consumabili.

Il prezzo si intende fisso, invariabile e comprensivo di tutto quanto previsto nell'Appendice A.

Restano, inoltre, a carico del RTI tutti gli adempimenti derivanti da operazioni di trasporto, assicurazioni, carico e scarico.

Il RTI non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento di costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi.

Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al RTI dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dal RTI in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ARTICOLO 13

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo complessivo onnicomprensivo, per tutto il periodo di durata contrattuale di cui al precedente art. 3 comma 1, è pari ad €

3.362.683,51(tremilionitrecentosessantaduemilaseicentoottantatre/51euro), oltre IVA.

I corrispettivi dovuti al RTI dal Dipartimento, per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, saranno erogati in rate trimestrali posticipate, emesse successivamente al rilascio del certificato della corretta esecuzione, come espresso all'art. 8, come dettagliato nel Piano dei Pagamenti (Appendice B). I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata.

Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio – Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, Via Ulpiano n° 11 - 00193 ROMA – C.F. 97018720587.*

In attuazione dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 le società costituenti il RTI dovranno inserire nelle fatture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **8621557DE5** e il Codice Identificativo dell'Amministrazione 4PVQS4.

l'RTI non avrà diritto alcuno al riconoscimento di ulteriori oneri o sovrapprezzi derivanti da sopravvenuti aumenti dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza possa verificarsi in corso di esecuzione del presente Contratto. Non è ammessa altresì la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, fatta salva la revisione ISTAT in caso di rinnovo del Contratto.

I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese del Dipartimento, sui seguenti conti correnti intestati alle rispettive società come di seguito specificato:

- CC IBAN DE10 3004 0000 0440 0420 00 SWIFT/BIC COBADEFFXX presso Commerzbank AG Düsseldorf per la quota parte di Leonardo Germany GmbH
- CC IBAN IT45Q0200805351000004883178 presso UNICREDIT SPA- Via Alessandro Specchi, 16 -00186 Roma per la quota parte di Leonardo S.p.A.

secondo gli importi dettagliati nel Piano dei Pagamenti (Appendice B).

. Le società costituenti il RTI dichiarano che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata

autorizzazione rilasciata al Dipartimento, unitamente all'offerta la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Il RTI, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Dipartimento le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il RTI non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, il Dipartimento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui si abbia evidenza che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Dipartimento applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D.Lgs 231/2002 e smi.

In caso di ritardo nei pagamenti, sui quali comunque si concorda un periodo di grazia di ulteriori 10 giorni, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il bonifico, previo accertamento del Dipartimento della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sui conti correnti dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sopra

riportati. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire al Dipartimento entro 7 (sette) giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. Il RTI si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Dipartimento, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

ARTICOLO 14

TRASPARENZA DEI PREZZI

Il RTI espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le società collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il RTI non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del RTI, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Dipartimento di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le società costituenti il RTI si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al RTI con raccomandata A.R. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Le società costituenti il RTI, nella qualità di appaltatori, si obbligano, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il RTI che ha notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Le società costituenti il RTI si obbligano e garantiscono che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con

contestuale obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, le società costituenti il RTI si obbligano a trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, D. Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che, nel relativo sub-contratto, è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Le società costituenti il RTI sono tenute a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente Contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente Contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, le società costituenti il RTI, in caso di cessione dei crediti, si impegnano a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla società costituente il RTI interessata, mediante bonifico bancario o

postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del società costituente il RTI interessata, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto la Mandataria è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare (Dipartimento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.

La Mandataria ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Dipartimento e di seguito indicate che la Mandataria si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre

disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la Mandataria deve informare immediatamente il Dipartimento del trattamento;

- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Dipartimento per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Dipartimento assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale

consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- h) assistere il Dipartimento del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Dipartimento da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Dipartimento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Dipartimento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Dipartimento di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Dipartimento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 (settantadue) ore da quando il Dipartimento ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Dipartimento debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Dipartimento nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo

siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Dipartimento in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Dipartimento nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Dipartimento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Dipartimento - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Dipartimento informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Dipartimento applicherà la penale di cui all'art. 7, c.3 e diffiderà la Mandataria ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, il Dipartimento potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Dipartimento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati personali", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali della Mandataria collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto, il Responsabile, su richiesta del Dipartimento, si impegna a: *i*) restituire al Dipartimento i supporti

rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*.

In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

Su richiesta del Dipartimento, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Dipartimento potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Dipartimento.

Sarà obbligo del Dipartimento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui la Mandataria agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Dipartimento oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto

al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Dipartimento potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva.

Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Dipartimento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il RTI ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni diretti subiti dal Dipartimento, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto medesimo e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Dipartimento di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il RTI è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il Contratto.

ARTICOLO 18

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11 Legge 22 aprile 1941 n. 633, il Dipartimento acquisisce il diritto di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal RTI in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi appositamente sviluppati durante il periodo contrattuale, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal RTI o dai dipendenti delle società costituenti il RTI nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto e necessari all'utilizzo dei beni stessi. Il Dipartimento riconosce al RTI, previa richiesta, la più ampia licenza, perpetua e gratuita, di riprodurre, preparare lavori derivati, distribuire copie, rendere disponibile a terzi o comunque di avvalersi di qualsiasi programma software sviluppato ad hoc in sede di esecuzione del presente contratto, riconoscendone dunque al RTI il diritto di sfruttamento tecnico-economico e commerciale.

Il RTI assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il RTI si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento.

Qualora venga promossa nei confronti del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dal RTI, quest'ultimo manleverà e terrà indenne il Dipartimento, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento.

Il Dipartimento si impegna a informare prontamente per iscritto il RTI delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce al RTI la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Dipartimento.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il RTI ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 19

UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

Il RTI garantisce che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

ARTICOLO 20

GARANZIA DEFINITIVA

In considerazione dei tempi stringenti della definizione della negoziazione, a garanzia degli obblighi contrattuali, il RTI, in caso non riuscisse a produrre la garanzia contestualmente alla stipula, si impegna a costituire, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla stipula del presente Contratto, una cauzione definitiva, con necessaria decorrenza dalla data del 16 febbraio 2021, in favore del Dipartimento, di importo pari al 5% dell'importo complessivo pattuito (oneri d'importazione esclusi) fatto salvo quanto disposto dall'art 103 comma 3 del D.Lgs. 50/16 essendo le società costituenti il RTI in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2000 di cui all'art. 75 del D.Lgs. 50/2016.

Il deposito potrà essere costituito mediante:

- fidejussione bancaria rilasciata da un istituto di credito, ove il titolo dovrà essere redatto in bollo e le firme dovranno essere autenticate;
- polizza fidejussoria rilasciata da società di assicurazione iscritta all'ISVAP autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Dipartimento.

Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con il RTI.

Nel caso di risoluzione del presente Contratto per colpa del RTI, il Dipartimento provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

In caso di esercizio della facoltà del Dipartimento di rinnovare o prorogare la durata del Contratto, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di esecutività del Contratto.

Al termine della durata del Contratto, lo svincolo della garanzia sarà effettuato nei modi e nelle forme indicate dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs 50/16 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dipartimento ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal RTI per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

IL RTI si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Dipartimento ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni diretti che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Dipartimento ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente Contratto.

Il Dipartimento potrà chiedere al RTI la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Dipartimento medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al RTI.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del Dipartimento verso l'RTI e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del RTI all'istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Dipartimento in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il RTI dovrà inviare per conoscenza al Dipartimento la comunicazione che invia all'istituto garante ai fini dello svincolo.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 21

RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Dipartimento ha diritto nei casi di

- a) giusta causa
- b) reiterati e gravi inadempimenti del RTI

di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. In tal caso, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo qualora sia stato depositato contro le società costituenti il RTI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della società interessata; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;

Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al RTI a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di efficacia del recesso, il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno al Dipartimento. Quest'ultimo effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 22

RISOLUZIONE

Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al RTI tramite pec, nei seguenti casi:

- a) una delle società costituenti il RTI, e/o loro subappaltatori, si trovava al momento dell'aggiudicazione del Contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura, ciò anche in considerazione del fatto che si è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a legge 11.9.2020 n. 120 e che, pertanto, la valutazione delle condizioni ex art.80 deve intendersi conclusa solo successivamente alla stipula e all'avvio dell'esecuzione;
- b) una delle società costituenti il RTI, e/o loro subappaltatori, ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016 e secondo le linee guida A.N.A.C., ciò anche in considerazione del fatto che si è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a legge 11.9.2020 N. 120 e che pertanto la valutazione delle condizioni ex art.80 deve intendersi conclusa solo successivamente alla stipula e all'avvio dell'esecuzione;
- c) il servizio di che trattasi non doveva essere affidato al RTI in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- d) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità

civile e copertura assicurativa”;

- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Dipartimento, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritto d’autore”;
- f) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese da una delle società costituenti il RTI ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.;
- g) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al RTI di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al RTI tramite pec, deve risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti di una delle società costituenti il RTI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 D. Lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui il Dipartimento accerti un grave inadempimento di una delle società costituenti il RTI ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti alla società interessata e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali la società interessata dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la società interessata abbia risposto, il Dipartimento ha la facoltà di dichiarare la risoluzione

di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del RTI.

Qualora il RTI ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Dipartimento assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il RTI deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il RTI, qualora l'inadempimento permanga, il Dipartimento potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato dal Dipartimento, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del RTI.

Nel caso di risoluzione del Contratto il RTI ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, il Dipartimento incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 23

INCOMPATIBILITÀ

Il RTI dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il RTI prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto al RTI di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le società costituenti il RTI potranno cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate al Dipartimento. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alle società costituenti il RTI di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del RTI ai suddetti obblighi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 25

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del RTI tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Dipartimento per legge.

Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al RTI l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il RTI si impegna a versare, entro 15 (quindici) giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta al Dipartimento entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

Laddove il titolo attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal RTI, sia errato o incompleto, il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del RTI. Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate

controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del RTI dell'imposta di bollo.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA BEST CUSTOMER

Il RTI dichiara di aver applicato al Contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso il Dipartimento avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dal RTI il rimborso dell'eccedenza e dei relativi interessi bancari eventualmente maturati.

ARTICOLO 27

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini dell'articolo 2 del presente Contratto i rischi da interferenza sono documentati e quantificati nell'APPENDICE 3 che forma parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 28

SUBAPPALTO

Resta inteso che qualora le società costituenti il RTI si siano avvalse in sede di offerta della facoltà di subappaltare, in coerenza con il modello di distribuzione delle attività già adottato e autorizzato nell'erogazione dei servizi de quo, le stesse dovranno rispettare quanto indicato nei successivi commi.

La società interessata si impegna a depositare presso il Dipartimento, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, ovvero in altro termine ridotto che potrà essere concesso dall'Amministrazione, in coerenza con le pronunce giurisprudenziali (*TAR Milano 1595 del 7 luglio 2016*), e al solo fine di garantire l'interesse pubblico preminente di garanzia del servizio oggetto del contratto senza soluzione di continuità : i)

l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla lettera d'invito di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Dipartimento procederà a richiedere alla società interessata l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Dipartimento revocherà l'autorizzazione.

La società interessata, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, dovrà acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici Il Dipartimento, sentito il Responsabile dell'Esecuzione, provvede alla verifica

dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. La società interessata è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della società interessata, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti del Dipartimento, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La società interessata è responsabile in via esclusiva nei confronti del Dipartimento dei danni diretti che dovessero derivare al Dipartimento o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, la società interessata si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

La società interessata è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La società interessata trasmette al Dipartimento, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Dipartimento acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.

La società interessata si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai

quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Responsabile dell'Esecuzione, la società interessata si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte della società interessata agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Dipartimento può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La società interessata si impegna a comunicare al Dipartimento, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui la società interessata intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere consegnati al Dipartimento prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del

D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché dai successivi regolamenti.

Il Dipartimento provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ART. 29

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il RTI solleva il Dipartimento da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori o derivante da sua inadempienza dei disposti di contratto; pertanto, il fornitore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Dipartimento e/o da terzi e solleva da ogni corrispondente richiesta sia il Dipartimento, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentino o ci operino.

Il RTI risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere contrattualizzate e/o dai servizi, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Dipartimento da ogni pretesa che al riguardo le venga rivolta.

Il RTI è totalmente responsabile dei danni al Dipartimento ed al suo personale, alle opere contrattualizzate, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba ad essa rispondere nell'esecuzione del contratto.

Il RTI ha presentato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche il Dipartimento ed il personale dello stesso. Polizza n. 311-000000776 emesso dalla Compagnia Generali Italia S.p.a. a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto con un massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 5.000.000 (cinquemilioni) per ogni singolo sinistro, compreso i danni alle apparecchiature di cui è oggetto la manutenzione e il presente contratto in generale.

Il contratto di assicurazione dovrà avere durata fino al termine del presente contratto ed il relativo costo è a carico del RTI. In caso il contratto cessi la sua durata prima della scadenza del contratto, il RTI ha l'obbligo di presentare nuova

polizza assicurativa, alle medesime condizioni di quella già presentata e accettata dal Dipartimento, entro 10 giorni dalla scadenza della polizza precedente, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, pena la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni.

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale del RTI, a cose del RTI o del suo personale, sono sempre a carico del RTI stesso.

Qualsiasi incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e qualsiasi evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio e/o riflettersi negativamente sull'immagine del Dipartimento, dovrà essere segnalato a Dipartimento stesso nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dall'evento. In caso di sinistro denunciato dagli utenti, il RTI s'impegna a prendere incarico e gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, manlevando in questo modo il Dipartimento. Il RTI dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con eventuale documentazione fotografica allegata. Inoltre dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari. In nessun caso, il Dipartimento potrà essere chiamato in causa.

L'importo sopra indicato non rappresenta un limite alla responsabilità del RTI nei confronti del Dipartimento.

Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura assicurativa.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

Il Contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, in modalità elettronica con firma digitale delle parti.

ARTICOLO 31

FORO ESCLUSIVO

Per le controversie che dovessero nascere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto o comunque in connessione o in dipendenza

dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per il DIPARTIMENTO

Per il Raggruppamento Temporaneo di imprese

CLAUSOLE VESSATORIE

Con la sottoscrizione digitale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del cod. civ., il RTI dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 1- Valore delle Premesse e Norme Regolatrici; Art. 4 – Durata contrattuale; Art. 8 – Verifica di corretta esecuzione; Art. 11 – Penali; Art. 12 - Fatturazione e pagamento; Art. 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 20- Garanzie definitive; Art. 21 – Recesso; Art. 22 -Risoluzione; Art. 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 29 - Garanzie e coperture assicurative.

Per il Raggruppamento Temporaneo di imprese